

Faq del 14 giugno 2024 – Ai versamenti della flat tax incrementale si applicano i termini e le modalità delle imposte sui redditi

Pubblicata una nuova risposta dell'Agenzia delle entrate nell'apposita sezione del sito delle Entrate dedicata al Modello "Redditi persone fisiche 2024".

Di seguito il testo:

– Domanda:

Si chiede se sia possibile applicare alla flat tax incrementale di cui all'articolo 1, commi da 55 a 57, della legge 29 dicembre 2022, n. 197:

1. l'istituto della rateazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

2. il differimento del versamento entro il trentesimo giorno successivo ai termini previsti (applicando la maggiorazione dello 0,40 per cento), previsto dall'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435

3. il differimento del versamento al 31 luglio 2024 (senza alcuna maggiorazione), stabilito dall'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, in favore dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione.

– Risposta:

Si ritiene che gli istituti sopra menzionati possano essere applicati anche alla flat tax incrementale di cui alla legge n. 197 del 2022 citata.

Ciò in quanto, pur se la norma istitutiva della stessa non opera un rinvio espresso alle modalità e ai termini di versamento delle imposte sui redditi, detto rinvio è da ritenersi implicito, attese sia la natura intrinseca di imposta sui redditi della flat tax incrementale, sia la mancanza di una disciplina che ne regolamenti termini di versamento specifici.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 26 del 2023

n questo numero:

- il trattamento di fine mandato (T.F.M.) dei componenti dell'organo di gestione;
 - i nuovi chiarimenti sulla rideterminazione del valore di partecipazioni e terreni (istruzioni anche sull'affrancamento dei redditi di capitale e plusvalenze da Oicr e dei rendimenti da contratti di assicurazione);
 - la Flat tax incrementale sostitutiva dell'Irpef con aliquota fissa del 15% per il solo anno 2023 (ambito di applicazione e modalità di calcolo);
 - l'assegnazione agevolata ai soci di beni immobili.
-

Flat tax sostitutiva dell'Irpef con aliquota fissa del 15% per il solo anno 2023. Ambito di applicazione e modalità di calcolo

Pronte le indicazioni sulla tassa piatta incrementale con aliquota fissa del 15%: con la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 18 del 28 giugno 2023, che segue la bozza pubblicata in consultazione lo scorso 6 giugno, l'Agenzia chiarisce chi può accedere al regime agevolato (Legge n. 197/2022), come determinare la base imponibile, quali i redditi da considerare e quali quelli esclusi. Si tratta di un regime opzionale, per quest'anno, sostitutivo dell'Irpef e delle relative addizionali regionale e comunale.

Chi sceglie la flat tax applica un'aliquota fissa del 15% sulla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinati nel 2023 e il reddito d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022.